


**Dott. Domenico Mariano**  
COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Via Tiberio Claudio, 18 - 38023 CLES (TN)  
Tel. 0463/423319 - fax 0463/424639



Associato Studio BERTOLAS DEMAGRI LUCCA & ASSOCIATI S.r.l.  
Società tra professionisti  
Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Trento e Rovereto n. 570/A  
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n. 155969



**COMUNE DI MEZZANA**  
**PARERE RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI**  
Verbale n. 12 del 16 dicembre 2022

Oggetto: parere ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2021, ex art. 7 c. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm

Con la presente lo scrivente Revisore è chiamato a relazionare in ordine alla ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2021. Si rammenta a tal proposito che:

- ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016 n. 19, gli Enti Locali della Provincia di Trento sono tenuti con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione solo qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrano i presupposti indicate dalle norme citate;
- le disposizioni di cui al punto precedente assolvono, nel cotesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento previsto dalla normativa statale all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11 l.p. 29 dicembre 2016 n. 19);
- alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale prevede l'obbligatorietà della ricognizione soltanto con cadenza triennale, il suo aggiornamento entro il 31 dicembre 2022 per il Comune di Mezzana non assume carattere obbligatorio.

Preso atto:

- della bozza di delibera di Consiglio Comunale relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;
- del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.



Tutto ciò premesso il presente Revisore ha esaminato nel dettaglio le partecipazioni societarie dell'Ente:

**Partecipazione diretta:**

Denominazione	Partecipazione %
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.	0,41
Trentino Trasporti S.p.A.	0,0024
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,0086
Trentino Digitale S.p.A.	0,0041
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,51
Azienda per il Turismo delle valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.a.	5,2715
Consorzio Mezzana Marilleva soc. coop.	0,715

**Partecipazioni indirette**

Denominazione	Tramite
Centro Servizi Condivisi Scarl	Trentino Digitale S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a., Trentino Trasporti S.p.a.
Cassa Rurale Val di Sole BCC	Azienda per il Turismo delle valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.a.
Grandi Eventi S.r.l.	
SET Distribuzione S.p.A.	
Federazione Trentina Cooperazione soc. coop.	Consorzio Comuni Trentini
Cassa Rurale Trento BBC s.c.	
Fierecongressi S.p.a.	
CAF Interregionale dipendenti S.r.l.	
Distretto Tecnologico Trentino S.c.r.l.	Trentino Trasporti S.p.a.
Car Sharing Trentino Soc. Coop.	
A.P.T. Trento s.cons.a r.l.	

Lo scrivente Revisore, in base a quanto stabilito dal combinato disposto del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 e della L.P. 7 del 29/12/2016, non ha individuato criticità in merito.

Tenuto conto che:

- non vi sono partecipazioni di controllo o comunque di rilievo tali da far pensare ad una attività di direzione e coordinamento dell'Ente, o comunque un potere rilevante da incidere sull'amministrazione della società;
- non sono state rilasciate garanzie fideiussorie o altre obbligazioni reali verso i soggetti partecipati;
- non vi sono gravi situazioni patrimoniali, economiche o perdite d'esercizio da ripianare tali da richiedere l'intervento finanziario dell'ente;



- le attività esercitate risultano compatibili con quanto previsto dall'art.4, D.Lgs. 175/2016, normativa nazionale in tema di mantenimento delle società partecipate da un ente pubblico;

### CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato lo scrivente revisore ritiene di dare parere **favorevole al mantenimento** delle partecipazioni così come previsto nella bozza di delibera di Consiglio Comunale trasmessa al sottoscritto in data 14.12.2022.

Cles, 16 dicembre 2022

dott. Domenico Mariano

